

RIVISTA DIOCESANA TORINESE

PERIODICO UFFICIALE
PER GLI ATTI DELL'ARCIVESCOVO E DELLA CURIA

Atti del Card. Arcivescovo

Ho ritenuto opportuno proporre a tutti i diocesani le considerazioni che ho svolto nella relazione di apertura della « Tre giorni » dei Consigli presbiterale e pastorale, tenutasi a S. Ignazio dal 24 al 26 agosto u. s.

Nel secondo anniversario della mia consacrazione episcopale (17 ottobre 1965), tali considerazioni sono per me motivo di un serio esame di coscienza e incitamento a donarmi senza riserva ai servi e fratelli di Dio, ai « fratelli miei, ... padroni miei, che servo col cuore con la voce e con gli scritti » (S. Agostino, Confessioni, IX, 13, 37). Siano esse per tutti i diocesani stimolo a quella comunione del Vescovo, nella fede e nell'amore, nella generosa e obbediente collaborazione che è condizione indispensabile e sicura garanzia di fervorosa vita cristiana e di fecondo apostolato nella Chiesa Torinese.

IL VESCOVO

Il tema che mi è stato proposto per questa prima relazione è: il Vescovo.

Nella logica di un incontro come questo si spiega bene perchè mi sia stato suggerito di incominciare parlando del Vescovo. Quegli organi che il Concilio Vaticano II ha previsto, il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale, sono destinati a dare la collaborazione più efficace al maggior responsabile della Chiesa diocesana, il Vescovo, in tutta l'azione pastorale. E' giusto quindi che si incominci con l'illustriare quella che è la missione del Vescovo, perchè precisamente quando ci dovremo poi domandare in concreto: in qual modo il Vescovo potrà affrontare, giorno per giorno, questa missione? dovremo rispondere che per larga parte le sue possibilità di azione e l'efficacia del suo lavoro dipende appunto dalla collaborazione di questi organi diocesani.

Parlare del Vescovo, della figura e della missione del Vescovo è certamente più facile oggi che non dieci anni fa. Oggi il Vaticano II, grazie a Dio, ci ha presentato una teologia e una pastorale dell'Episcopato che non so se potremmo desiderare più chiara e più estesa.

Se si tratta di richiamare i principi che illustrano la figura e la missione del Vescovo, oggi noi abbiamo a disposizione un materiale di utilizzazione immediata che è, nello stesso tempo, il più sicuro, il più autorevole. Materiale che, a sua volta, è attinto a quella fonte alla quale solo si poteva attingere questo materiale: cioè alla Divina Rivelazione.

Il Vescovo che ho sentito nel recente simposio dei Vescovi Europei in Olanda, Mons. Marty, Arcivescovo di Reims, fa un'osservazione elementare dalla quale mi piace partire a questo proposito.

« Noi » dice, « non abbiamo l'iniziativa della fondazione della Chiesa, né della sua realizzazione. L'iniziativa non parte da noi, parte da Cristo. Con l'aiuto dello Spirito Santo, sotto la guida del Vicario di Gesù Cristo, noi dobbiamo in ogni epoca situare la missione che è affidata alla Chiesa e con ciò stesso il rapporto dei vari membri tra loro. Non possiamo fare altro che domandarci: qual è la volontà, qual è il disegno di Cristo? ».

E' appena il caso di osservare che, per illustrare debitamente questo tema, sia pure in una rapida sintesi, è necessario presupporre tutta la ecclesiologia del Vaticano. La figura del Vescovo si comprende quando la si studi nel quadro di tutto il mistero della Chiesa, della struttura della Chiesa, della missione della Chiesa.

E' necessario tener presente la dottrina del Vaticano II sul popolo di Dio in genere, sui presbiteri, sui chierici in generale, sui laici, appunto perchè i rapporti essenziali che collegano il Vescovo alla Chiesa e ai vari membri della Chiesa non si possono spiegare se non appunto tenendo presente la missione e la funzione dei membri.

Per procedere con ordine, sia pure in maniera molto sintetica, vorrei cominciare a vedere la figura e la missione del Vescovo

in senso verticale,

cioè in rapporto a Cristo.

Vediamo la LUMEN GENTIUM (n. 19): « Questo sacrosanto sinodo, sull'esempio del Concilio Vaticano I, insegna e dichiara che Gesù Cristo, Pastore eterno, ha edificato la santa Chiesa e ha mandato gli Apostoli come Egli stesso era stato mandato dal Padre. E volle che i loro successori, cioè i Vescovi, fossero, nella sua Chiesa, pastori fino alla fine dei secoli ».

Cioè il Vescovo è mandato da Cristo, come mandò gli apostoli, in quanto successore degli apostoli.

Il rapporto è questo: apostolo, « missus ». Il Vescovo è un mandato da Cristo: « Come il Padre ha mandato me, così io mando voi » (Gv. 20, 21).

E al n. 20: « La missione divina affidata da Cristo agli apostoli durerà sino alla fine dei secoli poichè il Vangelo che essi devono predicare è per la Chiesa il principio di tutta la sua vita in ogni tempo. Per questo gli apostoli in questa società gerarchicamente ordinata ebbero cura di costituirsi dei successori ».

Tralascio quello che segue, che spiega in quale maniera questo avvenne. Mi basta richiamare il principio. Al termine del medesimo paragrafo leggiamo: « Il Sacro Concilio insegna che i Vescovi per divina istituzione sono succeduti al posto degli apostoli, quali pastori della Chiesa e che chi li ascolta ascolta Cristo, chi li disprezza disprezza Cristo e Colui che ha mandato Cristo ».

Un po' più avanti, al n. 27: « Ut vicarii et legati Christi ».

La dottrina è in certo qual modo riassunta in due vocaboli: i Vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate come *vicari* e *legati* di Cristo.

Al paragrafo 28, all'inizio, viene richiamata di nuovo la missione dei Vescovi, che è posta in stretto collegamento con la missione dei sacerdoti e degli altri membri del sacerdozio ministeriale.

« Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre per mezzo degli Apostoli (cf. Gv. 10, 36), ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i Vescovi, i quali hanno legittimamente affidato, in vario grado, l'ufficio del loro ministero a vari soggetti nella Chiesa ».

Tralascio di leggere altri passi che troviamo nel decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi, dove la medesima dottrina è ripresa e sviluppata. Mi pare che non ci sia bisogno di dire altro per richiamare le nozioni essenziali che mostrano la figura del Vescovo in dimensione verticale, in rapporto a Cristo che lo ha mandato come successore degli apostoli.

Al termine della esposizione di questa dottrina la LUMEN GENTIUM ne trae immediatamente una conseguenza, servendosi delle parole di S. Ignazio d'Antiochia che fu indubbiamente, nella Chiesa primitiva, colui che in maniera più chiara, più insistente, più efficace, illustrò la missione del Vescovo e insieme quella del presbitero e dei diaconi.

« I fedeli devono aderire al Vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù al Padre, affinchè tutte le cose siano d'accordo nell'unità e crescano per la gloria di Dio » (27).

Vediamo adesso la figura del Vescovo

in senso orizzontale,

cioè in rapporto alla Chiesa, o, per meglio dire, nella Chiesa.

Anzitutto la LUMEN GENTIUM, all'inizio del paragrafo 21, richiama in breve una dottrina che poi svolge ampiamente e che sarà ripresa in modo ancora più ampio e più completo per quel che riguarda il Vescovo, nel decreto CHRISTUS DOMINUS. La dottrina del TRIPLEX MUNUS, cioè del triplice ufficio che incombe al Vescovo nella Chiesa.

« Nella persona dei Vescovi, ai quali assistono i Sacerdoti, è presente in mezzo ai credenti il Signore Gesù Cristo, pontefice sommo. Sedendo infatti alla destra di Dio Padre non cessa di essere presente alla comunità dei suoi pontefici, ma in primo

luogo per mezzo dell'eccelso loro ministero. PREDICA LA PAROLA DI DIO (ecco il *munus docendi*) a tutte le genti e continuamente AMMINISTRA AI CREDENTI I SACRAMENTI della fede (il *munus sanctificandi*); per mezzo del loro ufficio paterno (cfr. Cor. 4, 15) nuove membra incorpora, con la rigenerazione soprannaturale, al suo corpo; e infine, con la loro sapienza e prudenza, DIRIGE E ORDINA il popolo del Nuovo Testamento nella sua peregrinazione verso l'eterna beatitudine » (MUNUS REGENDI).

Il CHRISTUS DOMINUS svilupperà ampiamente, come già accennato, questa dottrina, dal n. 12 in poi. Si tratta anche qui della volontà di Cristo; e quindi questo TRIPLEX MUNUS è evidentemente di origine divina.

Nella LUMEN GENTIUM (n. 25) è indicata una conseguenza che riguarda particolarmente il « munus docendi ». Dopo aver spiegato che tra i principali doveri dei Vescovi è la predicazione del Vangelo, che essi sono dotti autentici, indica il dovere dei fedeli di ascoltare: « devono essere da tutti ascoltati con venerazione, quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accettare il giudizio del loro Vescovo dato a nome di Cristo in cose di fede e morale e aderirvi con religioso rispetto ».

Poco prima, al n. 24, la LUMEN GENTIUM aveva accennato all'assistenza divina con cui Cristo guida l'opera di coloro che Egli ha mandato con la missione episcopale.

« Per compiere questa missione Cristo Signore promise agli apostoli lo Spirito Santo e il giorno di Pentecoste lo mandò dal cielo perchè con la sua forza gli fossero testimoni fino alle estremità della terra, davanti alle nazioni, ai popoli e ai re ».

Qui si parla solo direttamente degli apostoli, ma ciò che abbiamo sentito prima, che la missione degli apostoli è continuata dai Vescovi, loro successori, evidentemente implica anche per i Vescovi la promessa dell'assistenza dello Spirito Santo. Ciò è detto esplicitamente poco dopo:

« Muniti dell'assistenza dello Spirito Santo, i Vescovi, con la preghiera e il lavoro per il popolo in varie forme effondono abbondantemente la pienezza della santità di Cristo. Col ministero della parola comunicano la forza di Dio per la salvezza dei credenti e coi Sacramenti, dei quali con la loro autorità determinano la regolare e fruttuosa distribuzione, santificano i fedeli » (26).

Il Concilio caratterizza in modo preciso la missione del Vescovo, indicandone alcuni aspetti fondamentali.

Anzitutto la missione del Vescovo è nella Chiesa una missione di servizio.

« I Vescovi reggono le Chiese particolari loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo e chi è il capo come il servente (Lc. 22, 26-27) » (27).

E, poco più avanti, questa nota del servizio, è richiamata in maniera ancora più esplicita:

« Il Vescovo mandato dal Padre di famiglia a governare la sua famiglia, tenga innanzi agli occhi l'esempio del primo Pastore che è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per le pecore ».

Ho avuto occasione altre volte di richiamare l'attenzione su questo significato della missione del Vescovo e di quanti partecipano al sacerdozio ministeriale (Rivista Diocesana n. 5, maggio 1967). Ma mi pare così importante la cosa che vorrei sottolinearla molto fortemente anche qui.

E mi si conceda a questo riguardo l'accenno a una cosa personale che, spero, potrà giovare a chiarire il mio concetto. Nel '58 pubblicai un volumetto intitolato: « Il pastore d'anime secondo S. Agostino ».

Era una raccolta di pagine agostiniane sopra il ministero pastorale. Preoccupandomi, nel presentare quella raccolta, di cercare un filo conduttore del pensiero e dell'opera di S. Agostino, quando illustra la missione del sacerdote (sostanzialmente del Vescovo), mi parve di poterlo cogliere nel concetto di « servizio ». Il sacerdozio è servizio. Filo conduttore che è nel Vangelo. Più volte i testi conciliari citano appunto Matteo, 20, 28: « Il Figlio dell'uomo è venuto non per essere servito ma per servire e dare la sua anima in riscatto per molti ».

Questo concetto, e il linguaggio relativo, l'avevamo un po' smarrito. Il nostro linguaggio trionfalistico aveva oscurato alquanto il senso del servizio.

Grazie a Dio, con Giovanni XXIII, con Paolo VI, con il Concilio,abbiamo riscoperto questa verità. Cerchiamo di non perderla mai di vista.

L'autorità è servizio.

Il decreto CHRISTUS DOMINUS aggiungerà che deve essere un servizio ispirato dall'amore.

« Nell'esercizio del loro ufficio di Padri e Pastori i Vescovi in mezzo ai loro fedeli si comportino come coloro che prestano servizio (Lc. 22, 26-27), come buoni pastori che conoscono le loro pecorelle e che sono da loro conosciuti come veri padri che eccellono per il loro spirito di carità e di zelo verso tutti, di modo che tutti ben volentieri si sottomettano alla loro autorità ricevuta da Dio » (16).

Dunque, il ministero del Vescovo — già la parola « ministero », traduzione dal greco « diaconia », presa per quello che suona, significa appunto « servizio » — è un servizio che deve essere ispirato dall'amore.

Ecco un'altra caratteristica che, del resto, è espressamente connessa con ciò che abbiamo detto. Deve essere prestato con un senso di fiducia che porta al dialogo, al continuo scambio di idee.

« Poichè la Chiesa non può non stabilire un colloquio con l'umana società in mezzo alla quale vive, incombe in primo luogo ai Vescovi il dovere di avvicinare agli uomini e di sollecitare e promuovere un colloquio con loro » (Christus Dom. 13^b).

Questo è uno dei settori in cui l'esame di coscienza è particolarmente impegnativo.

« Ma perchè in questi salutari colloqui la verità vada sempre unita con la carità, e la comprensione con l'amore, è necessario non solo che essi si svolgano con chiarezza di linguaggio, con umiltà e con mitezza, ma anche che in essi ad una doverosa prudenza si accompagni una vicendevole fiducia; perchè tale fiducia, favorendo il sorgere dell'amicizia, è destinata ad unire gli animi ».

Ben inteso, questa presentazione della necessità e della qualità del dialogo vale per tutti i fedeli, ma non è fuor di luogo notare che il Concilio parla in questi termini a proposito dei Vescovi, come per dire che questo dovere incombe particolarmente ai Vescovi.

La fiducia deve portare alla collaborazione e deve renderla sempre più assidua, cordiale e proficua.

« Nell'esercizio di questa attività pastorale i Vescovi rispettino i compiti spettanti ai loro diocesani nelle cose della Chiesa, riconoscendo loro anche il dovere e il diritto di collaborare attivamente alla edificazione del Corpo Mistico di Cristo » (Christus Dominus, 16).

Con quale spirito il Vescovo deve rendere questo servizio alla Chiesa e nella Chiesa? Aggiungiamo: spirito di concordia e di unità.

« Si sviluppino le varie forme di apostolato; e in tutta la diocesi e in ciascuna delle sue parti queste opere di apostolato siano opportunamente coordinate e intimamente unite tra di loro, sotto la guida del Vescovo: di modo che tutte le iniziative e attività di carattere catechistico, missionario, caritativo, sociale, familiare, scolastico e ogni altro lavoro, mirante a fini pastorali, tendano ad un'azione concorde, dalla quale sia resa ancora più palese l'unità della diocesi » (Christus Dom. 17).

Non sto a trarre qui le conseguenze così evidenti proprio per il nostro lavoro di questi giorni. Certamente esse saranno messe in rilievo nelle relazioni e nelle discussioni che seguiranno.

Abbiamo parlato dunque della missione del Vescovo nella Chiesa considerando la Chiesa in generale, senza particolari distinzioni.

Sarà bene, per tenere presenti i vari aspetti, aggiungere qualche breve considerazione, seguendo sempre il Concilio, sulla missione del Vescovo nella Chiesa universale e sulla missione del Vescovo nella Chiesa locale.

Nella Chiesa *universale*.

Diocesani di Torino, siamo membri della Chiesa universale e raccogliamo in noi i palpiti, le ansie, le gioie, le pene di tutti i nostri fratelli in Cristo sparsi per il mondo.

Limitiamoci a sottolineare qualche tratto.

« I singoli Vescovi sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari, formate ad immagine della Chiesa universale, e in esse e da esse è costituita l'unica Chiesa cattolica. Perciò i singoli Vescovi rappresentano la propria

Chiesa, e tutti insieme col Papa rappresentano tutta la Chiesa in un vincolo di pace, di amore, di unità » (*Lumen gentium*, 23).

Un po' più avanti sono indicati molto precisamente i doveri che incombono ai Vescovi verso la Chiesa: « La cura di annunziare in ogni parte della terra il Vangelo appartiene al corpo dei Pastori, ai quali tutti in comune Cristo diede il mandato imponendo un comune dovere, come già Papa Celestino raccomandò ai Padri del Concilio Efesino. I Vescovi, per quanto lo permette l'esercizio dei particolari loro doveri, sono tenuti a collaborare fra di loro e col Successore di Pietro, al quale in modo speciale fu commesso l'altissimo ufficio di propagare il nome cristiano... I Vescovi, infine, in universale comunione di carità, offrano volentieri il loro fraterno aiuto alle altre Chiese, specialmente alle più vicine e più povere, seguendo in questo il venerando esempio dell'antica Chiesa.

Nella Chiesa locale.

L'abbiamo detto un momento fa: il Vescovo rappresenta anzitutto la Chiesa locale, ne è in certo modo il perno ed è tenuto, in forza del *munus regendi*, a governare la diocesi che gli è stata affidata.

Omettendo parecchi altri passi, leggiamo un breve tratto del CHRISTUS DOMINUS:

« La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio in modo che, aderendo al suo Pastore e per mezzo del Vangelo e della SS. Eucaristia unita nello Spirito Santo, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica » (11).

Qui accenno appena, sottolineando il richiamo alla SS. Eucaristia nel testo ora citato, alla missione del Vescovo di cui si parla nella LUMEN GENTIUM (26) e nella Costituzione liturgica (41), di attuare la presenza di Cristo nella Chiesa specialmente nella Eucaristia. La celebrazione eucaristica è indubbiamente l'atto centrale della missione del Vescovo che normalmente vi presiede, tanto più lieto se a lui possono unirsi i Sacerdoti nella concelebrazione.

Concludo rivolgendo a voi tutti, carissimi diocesani, l'augurio che leggiamo nella liturgia di oggi: « Camminate felicemente, il Signore sia sulla vostra via e il suo Angelo vi accompagni ».

Vi benedico di gran cuore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Torino, festa dei SS. Angeli Custodi, 2 ottobre 1967.

+ Michele Card. Pellegrino, arciv.

Comunicazioni della Curia Metropolitana

DAL VICARIATO GENERALE

PIA ASSOCIAZIONE DELL'ADORAZIONE PERPETUA ED OPERA DELLE CHIESE POVERE

Ha tra gli altri suoi scopi quello di confezionare arredi sacri per le chiese povere dell'archidiocesi torinese.

Dipende dal Cardinale Arcivescovo ed è affidato al Consiglio diocesano dell'Unione Donne di Azione Cattolica. Il laboratorio, di cui è presidente la contessa Carmela Balbiano di Aramengo, svolge il suo mandato per mezzo di un gruppo di signore e signorine che si riuniscono ogni settimana nel lavoro, mentre altre coadiuvano con lavori eseguiti in casa: trae i suoi fondi dalle offerte di un piccolo gruppo di patronesse, dalla questua che annualmente si raccoglie alle porte del Santuario della Consolata e da proventi occasionali.

Le domande per l'assegnazione degli arredi sacri devono essere indirizzate all'Ufficio liturgico diocesano.

Assistente dell'Opera è don Mario VAUDAGNOTTO, della Commissione liturgica diocesana.

DALLA CANCELLERIA

RINUNCIE

In data 31 agosto 1966 il Can. Carlo VILLA, Vicario di Santa Maria in Racconigi rinunziava alla Parrocchia.

In data 16 settembre 1966 il Sac. Ezio GAY, Pievano di San Giovanni in Bra rinunziava alla Parrocchia.

NOMINE

Con Decreto Arcivescovile in data:

1 settembre 1967 il Cardinale Arcivescovo nominava il Sac. Prof. Livio MARIANO - INCARICATO per la elaborazione del piano pastorale in Diocesi.

Il Sac. Prof. don Maritano riceverà negli uffici della Segreteria dei Consigli Presbiterale e Pastorale in Arcivescovado (primo piano - ex sede del Tribunale Eccl. Region.) ogni mercoledì al mattino e al pomeriggio.

1° agosto 1967 il Sac. Francesco BONINO, Prevosto di Vernone, veniva nominato VICARIO ECONOMO della Parrocchia dell'Assunzione in MARENTINO.

14 agosto 1967 il Sac. Giacomo ROVERA veniva provvisto della nuova Parrocchia detta cura di SANTA MARIA in SETTIMO TORINESE eretta canonicamente con Decreto del 13 marzo 1965 e civilmente riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1967.

14 agosto 1967 il Sac. Enrico COCCOLO veniva provvisto della nuova Parrocchia detta Cura di SANTA GIOVANNA D'ARCO in TORINO, canonicamente eretta con Decreto Arcivescovile del 18 maggio 1966 e civilmente riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 luglio 1967.

1° settembre 1967 il Sac. Giacomo BROSSA veniva nominato VICARIO ECONOMO della Parrocchia di SANTA MARIA in RACCONIGI.

16 settembre 1967 il Sac. Francesco RAIMONDO veniva nominato VICARIO ECONOMO della Parrocchia di SAN GIOVANNI in BRA.

18 settembre 1967 il Sac. Vincenzo CHIARLE, Prevosto di Varisella, veniva nominato VICARIO ECONOMO della Parrocchia di SAN SECONDO in VALLO TORINESE.

25 settembre 1967 il P. Giovanni ONINI dell'Ordine dei Servi di Maria, regolarmente presentato dal Suo Superiore, veniva provvisto della Parrocchia detta « Cura dell'Addolorata » Pilonetto in TORINO.

25 settembre 1967 il can. Angelo SCHINETTI veniva nominato VICARIO SOSTITUTO della Parrocchia di SAN LORENZO Mart. in GIAVENO.

TRASFERIMENTI

Don MARITANO Giovanni: da Testona Torinese al Seminario di Bra.

Don BARRERA Paolo: a Testona Torinese.

Don COSTANTINO Francesco: dal S. Cuore di Maria a Rettore della Chiesa dell'Immacolata Concezione, in Via Nizza 47 Torino.

DESTINAZIONE DEI CONVITTORI DELLA CONSOLATA

errata corrige:

Don RANIERI Vittorio a VIU'.

Don REBURDO Felice a Madonna della Speranza in TORINO.

NECROLOGIO

Can. ELIA Baldassarre, da Carignano; Rettore spirituale Istituto femminile Barolo; morto a Torino il 12 settembre 1967. Anni 94.

MICHELOTTI Don Giuseppe, da Cafasse; Priore di Vallo Torinese; morto a Vallo il 18 settembre 1967. Anni 71.

BARBERIS Mons. Can. Adolfo, da Torino; fondatore della Congregazione Pie Sorelle S. Serafina (Famulato); morto a Torino il 24 settembre 1967. Anni 83.

Ufficio Missionario Diocesano

DOMENICA 22 OTTOBRE

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

NORME DELLA DIREZIONE NAZIONALE DELLE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE

Preparazione remota.

Il Parroco conoscendo l'obbligo di celebrare la G. M., deve prepararla remotamente:

- 1) annunciandola ai fedeli e mostrandone la necessità, le finalità, la bellezza, i vantaggi; svegliando in essi il desiderio di conoscere le Missioni, i loro progressi, le loro difficoltà, il loro stato attuale;
- 2) parlando alle Associazioni Parrocchiali, ed invitandole a prepararsi alla Giornata e a collaborare alla sua migliore riuscita;
- 3) preparando nel caso un apposito invito da mandare alle singole famiglie e contenente l'annuncio della Giornata, l'invito a celebrarla, il programma, le varie quote d'iscrizione alle PP.OO.MM. e le varie forme di offerte per le Missioni;
- 4) facendo preparare qualche canto missionario (in particolare « Gesù lo sguardo amabile ») preparando il necessario per un'accademia o serata missionaria;
- 5) invitando, se è il caso, un predicatore straordinario o un Missionario, d'intesa con l'Ufficio Missionario Diocesano. (Al predicatore è vietato in modo assoluto di raccogliere sotto qualsiasi forma offerte per il proprio Istituto);
- 6) adunando la Commissione Missionaria Parrocchiale per studiare e predisporre un programma della Giornata e della sua attuazione.

LE ZELATRICI DEVONO A LORO VOLTA:

- 1) portare nelle famiglie, fra le compagne, in ogni ambiente ed agli ammalati della Parrocchia la parola del Parroco, esortando i fedeli di ogni categoria a prepararsi alla Giornata;
- 2) preparare quanto occorre alla celebrazione della Giornata: stampati, avvisi, borse per la questua, registri, pagelline per l'iscrizione, occorrente per l'accademia ecc.; portare, se occorre, in ogni famiglia un invito a stampa del Parroco.

Preparazione prossima.

Si fa nella domenica e nella settimana immediatamente precedente alla Giornata:

- 1) adunando la Commissione Missionaria e stabilendo definitivamente il programma della Giornata, distribuendo le mansioni alle Zelatrici ordinarie ed ausiliarie;
- 2) portando in ogni famiglia il salvadanaio o la Busta pro Missioni, da ritirare nella Giornata, con l'offerta di ogni famiglia;
- 3) distribuendo alle Zelatrici il materiale di propaganda mandato a ritirare presso l'Ufficio Missionario Diocesano;
- 4) provvedendo alla confessione dei malati in modo che tutti possano essere comunicati per la Giornata.

Celebrazione della Giornata.

IN CHIESA, AL MATTINO

- 1) predicazione alle singole Messe sulle Missioni cattoliche; se in Parrocchia è stato invitato il propagandista o un Missionario, la predicazione è fatta da lui; altrimenti dal Parroco o dai Coadiutori;
- 2) SS. Comunioni per le Missioni con opportuna predicazione e ringraziamento predicatori, se di carattere generale;
- 3) raccolta delle offerte per le Missioni, in Chiesa e alle porte, ricordando che tali offerte vanno assegnate esclusivamente alla P. O. della Propagazione della Fede;
- 4) raccolta di iscrizioni alla medesima Opera (da continuare anche dopo la Giornata);
- 5) distribuzione e vendita della Stampa Missionaria alle porte della Chiesa e nelle case;
- 6) residenza in permanenza, con opportuni turni, delle Zelatrici alle porte della Chiesa e, se occorre, anche in sacrestia o in casa parrocchiale per ricevere le offerte, dare spiegazioni ed informazioni, ecc.

FUORI DELLA CHIESA

- 1) distribuzione della Stampa Missionaria;
- 2) raccolta delle offerte per la Propagazione della Fede, alle porte della Chiesa e per le strade della Parrocchia, vendita della Stampa Missionaria;
- 3) chiusura della Giornata nel teatro parrocchiale, con una recita Missionaria o accademia, o conferenza, o cinema missionario, con opportune parole del propagandista o del Missionario o del Parroco;
- 4) eventuale organizzazione di qualche banco di vendita, lotteria, pesca benefica, a beneficio delle Missioni;
- 5) organizzazione di una eventuale mostra della Stampa Missionaria, o mostra di arredi e indumenti pro-Missioni preparati dalla Parrocchia;
- 6) organizzazione eventuale della raccolta di generi vari pro-Missioni secondo le usanze e le possibilità;
- 7) Mostra fotografica Missionaria, dove è possibile.

Attenzione!

Anche quest'anno il Questore di Torino ha gentilmente concesso il permesso della pubblica questua per tutta la Provincia; i richiedenti debbono essere muniti di copie di autorizzazione e debbono portare ben visibile un distintivo (tipo scudetto) con l'iscrizione « Giornata Missionaria ».

Preghiamo i Reverendi Parroci e Rettori di Chiese ed Istituti che non avessero ricevuto la busta-propaganda da Roma, di voler provvedere al ritiro di materiale della Giornata, direttamente all'Ufficio Missionario.

« Allo scopo di non compromettere il buon esito della anzidetta Giornata Missionaria Mondiale, gli Enti religiosi dovranno astenersi da ogni forma di propaganda in favore proprio e delle rispettive Missioni, almeno per un mese prima della detta celebrazione annuale » (dal decreto della Congregazione « De Propaganda Fide »).

« Nessuna offerta fatta in occasione della Giornata Missionaria può essere versata ad Istituti Missionari particolari, ma tutte devono venire inviate all'Ufficio Missionario Diocesano » (Decreto sopra citato).

MUTUA SANITARIA DEL CLERO

In attesa di poter fornire notizie precise al Clero dell'Archidiocesi, non appena queste verranno comunicate dagli istituti competenti, si ritiene opportuno portare a conoscenza il testo della *Legge per l'assistenza sanitaria obbligatoria del Clero*, n. 669 del 28-7-1967, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 dell'11-8 e che diverrà operante a tre mesi dall'entrata in vigore, cioè dal prossimo 10 novembre.

Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei Sacerdoti di Culto Cattolico e dei Ministri delle altre Confessioni Religiose

(*Legge n. 669, del 28 luglio 1967, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 201, dell'11 agosto 1967*)

Art. 1

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa, limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario, ai sacerdoti di culto cattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 579, ai ministri di culto delle altre confessioni religiose di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580, di qualsiasi età e rispettivi familiari viventi a carico.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, ai sacerdoti e ministri che esplicano attività lavorativa per la quale è prevista l'iscrizione obbligatoria ad altra forma di assicurazione contro le malattie.

L'assistenza di malattia, prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai titolari di pensione corrisposta dai Fondi speciali istituiti con le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, richiamate al primo comma e rispettivi familiari viventi a carico.

Art. 2

All'assistenza di malattia per i soggetti indicati al precedente articolo provvede l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 3

I sacerdoti nonchè i ministri di culti diversi dalla religione cattolica di cui al precedente articolo 1, secondo comma, possono optare per l'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge.

In tal caso i contributi che saranno riscossi dagli Enti o Casse gestori delle altre forme di assicurazione contro le malattie sono da quest'ultimi versati all'I.N.A.M.

La facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con atto diretto, congiuntamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro le malattie e all'Istituto di malattia escluso. Una volta esercitata, l'opzione è irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata di anno in anno, qualora non venga revocata entro il 30 novembre.

L'esercizio dell'opzione è operante anche per i familiari considerati a carico, ai fini dell'assistenza di malattia, del sacerdote o ministro che ha esercitato l'opzione.

Art. 4

Gli Ordinari, per i sacerdoti sui quali esercitano la loro giurisdizione secondo le norme del diritto canonico e gli Organi direttivi delle confessioni religiose, per i ministri di culto delle altre confessioni, provvedono, rispettivamente, alla compilazione di un elenco nominativo dei sacerdoti o ministri stessi rientranti nel campo di applicazione della presente legge, nonchè dei rispettivi familiari a carico.

Gli elenchi nominativi, divisi per Comune e distinti tra non pensionati e pensionati, sono trasmessi, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a cura degli Ordinari e degli Organi direttivi di cui al precedente comma.

Le variazioni nella composizione degli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute al pensionamento ovvero a trasferimento da un Comune ad altro, sono comunicate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le stesse si sono verificate.

Gli Ordinari e gli Organi direttivi sono altresì tenuti a fornire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie tutti i dati necessari per l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi.

Art. 5

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Istituto « Fides », di cui al regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2065, nonchè di altri enti che provvedano all'assistenza per ministri di culto di confessioni diverse da quella cattolica, limitatamente a quei soggetti che ne facciano esplicita richiesta.

Art. 6

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico di ciascun sacerdote o ministro di culto assicurato di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, nella misura di lire 30.000 da versare in sei rate bimestrali posticipate.

Per i sacerdoti fruuenti del supplemento governativo di congrua il contributo predetto è versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'I.N.A.M., in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;

b) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni;

c) con un contributo annuo di lire 50 milioni e di lire 1 milione a carico, rispettivamente, dei Fondi istituiti con le leggi del 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, qualora si verifichino variazioni nel costo delle prestazioni, la misura del contributo di cui alla lettera a), potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Sono soppressi il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 579 e il punto e) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 580.

A far tempo dalla data indicata dagli articoli 20 e 21 rispettivamente delle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, le somme non utilizzate in ciascun esercizio entro i limiti massimi di 50 milioni e di 1 milione di lire previsti per l'assistenza di malattia ai pensionati dei Fondi istituiti con le leggi predette, sono destinate a copertura dei maggiori oneri assistenziali verificatisi negli esercizi precedenti alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) è ridotta di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi dell'anno solare precedenti a quelli in cui ha inizio la erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8

All'onere derivante a carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo 7, si provvederà, per l'anno finanziario 1967, con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

L'erogazione delle prestazioni dovute a norma della presente legge ha inizio a decorrere dal 90° giorno dalla sua entrata in vigore.

Art. 10

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Opera Diocesana BUONA STAMPA

Direzione e Amministrazione: Corso Matteotti 11 - Tel. 545.497 - TORINO

Bollettini Parrocchiali

- **EDIZIONE IN 16 PAGINE.**
- **EDIZIONE IN 16 PAGINE** più elegante copertina con illustrazione a 4 colori.
- **EDIZIONE NUOVA** 16 pagine più copertina a colori formato fascabile 13,5×20 - Minimo di stampa copie 2000 - Convenienti per vasta diffusione.

Facciate proprie a disposizione dei RR. Parroci: quante ne desiderano.

Stampa copertina propria in nero: gratis dietro fornitura di clichè (ed. 16 pagg.).

Stampa copertina propria a quattro colori, in offset. Se sulla copertina si desidera clichè proprio, oltre al prezzo base del bollettino, si devono pagare le spese d'impianto, una volta fatta e stampare un minimo di 20.000 copertine utilizzabili di mese in mese secondo il fabbisogno.

Titolo: agli effetti della spedizione, si consiglia di mantenere sulla copertina il titolo generico «**Echi di Vita Parrocchiale**», specie se vi sono copie da spedire a indirizzi singoli. Il titolo proprio si potrà mettere nella prima pagina interna.

Richiedere saggi e preventivi all'OPERA DIOCESANA BUONA STAMPA - Corso Matteotti 11 - Tel. 545.497 - Torino - precisando l'Edizione che si desidera e il numero delle copie.

Antica Ditta B. DUCATO
Vetrare d'arte e mosaici

Strada del Lauro 48 — **T o r i n o** — tel. 876.400

INFORMAZIONI E PREVENTIVI A RICHIESTA

LA CERERIA

E. PETTITI & FIGLI


Via S. Bernardino, 15 - Tel. 97.121 - 10022 CARMAGNOLA

Rende noto ai Rev. Sig. PARROCI di Torino e Diocesi che
può fornire **franco domicilio**, qualsiasi quantitativo di
CANDELE VOTIVE E DA ALTARE

DA OLTRE 10 ANNI IL SIFONE DEUMIDIFICANTE

KONVENTER

ELIMINA DEFINITIVAMENTE L'UMIDITA' DAI MURI



Chiese, antichi palazzi, industrie,
Monumenti insigni, debbono al Konventer
la loro nuova vita

Ditta BOCCA Geom. GIANPAOLO

Corso Ferrucci, 94 — 10138 **TORINO** — Tel. 386.854

Interpellateci

Siamo attrezzati per la posa in ogni luogo
Minima spesa - Grande efficacia - Sicuro successo

ZACCAGNINI

Via Bertola n. 23 - Tel. 519.483
TORINO

ORGANI A CANNE — Trasmissione elettrica od elettro-meccanica - RESTAURI -
Ricostruzioni - Accordature - Abbonamenti manutenzioni.

ORGANI ELETTRONICI — Caratterizzazioni timbriche e ripieni come quelli a canne.

AUTOMAZIONE CAMPANE con programmatore ad orologio, ripetitore ciclico, carillon, consente il suono: a festa (rintocchi) - a dondolio (Romana) - con bloccaggio campana rovesciata (Ambrosiana) di motivi, lodi, Angelus ecc.

ARMONIUM ELETTRICI ED A MANTICE - il migliore assortimento.

Preventivi in loco NON impegnativi - Facilitazioni - Assistenza - Garanzia - Referenze

PREMIATA FONDERIA

Ditta Cav. Paolo Capanni

del dott. ing. ENRICO CAPANNI
fondato nel 1846

Castelnovo Monti (Reggio Emilia)

telef. n. 78-302

a richiesta e senza impegni da parte dei richiedenti, si fanno sopraluoghi e si rilasciano preventivi per qualsiasi lavoro di campane e loro accessori

la n. Ditta ha recentemente fuso la monumentale Campana dei Caduti di Rovereto (ql. 226-39)



SARTORIA ECCLESIASTICA

Corso Palestro 14 — TORINO — Telefono 544.251

Presso la Sartoria « Artigianelli » la S. V. troverà una impeccabile ed accurata confezione su misura di abiti talari, soprabiti, impermeabili, giacche, pantaloni, clergyman grigi e neri, e qualsiasi altra confezione.

Inoltre troverà un ricco e scelto campionario di stoffe delle migliori case, con i nuovi tessuti di pura lana Vergine 100% pettinata, trattati con il procedimento 3 M Minnesota Scotchgard barriera invisibile che li rende impermeabili e li protegge dalle macchie di olio, inchiostro, grassi ecc...

Puntualità nella consegna e prezzi veramente equi

plaximetal

La ns/ ditta, fornitrice di Enti religiosi e civili, è particolarmente attrezzata per l'arredamento moderno e funzionale di collegi, scuole, oratori, sale riunioni e spettacoli, biblioteche, ecc.

Si eseguono ordini anche su disegni del cliente.
A richiesta telefonica o scritta, provvederemo a inviare un ns/ incaricato senza Vs/ impegno.


di Cerrato e C. - S.a.S.
str. per Marentino
ANDEZENO - Tel. 946252

REFETTORI



CHIESE

CINE - TEATRI




ASILI E SCUOLE

SALE
ADUNANZE




BIBLIOTECHE


CHIESE




Parr. P. Strada



Convento Susa



Parr. S. M. Grugliasco




Parr. Mompellato

A
R
R
E
D
A
M
E
N
T
I

Cecchet

Via Vandalino, 23 - 25 — Telefono 790.405
10141 - TORINO



Parr. P. Strada

AMBIENTAZIONI ORATORI
ASILI
SALE di RIUNIONI

